# Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

del 22 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 novembre 2002[1] concernente la legge sul credito al consumo,

*ordina:*

**Art. 1**[2] Tasso d'interesse massimo

[1] Il tasso d'interesse massimo di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 2001[3] sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).

[2] Il tasso d'interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

**Art. 2** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

RU **2021** 791

1 RS **221.214.11**
2 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFGP del 20 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 698).
3 RS **221.214.1**